

Statuto Associazione VerDiSegni

Fondata da ex Studenti Civica Scuola Arte & Messaggio
Via Giusti 42 Milano

I-Disposizioni generali

Art.1

L'Associazione culturale "VerDiSegni", è stata costituita in data 27 ottobre 2003, a Milano, da Salvatore Arena, Paola Bettosi, Silvia Buffa, Eleonora Cremonesi, Andrea Faccio, Francesca Grungo, Raffaella Muraro, Fabio Nunziata, Laura Pirovano e Francesco Sodo, ex-allievi del corso per "Tecnici del Verde" del Civico Centro di Formazione "Arte & Messaggio" di via Giusti 42, in qualità di soci fondatori

L'Associazione fissa la propria sede in via Giusti 42 a Milano presso la scuola "Arte & Messaggio"

Art.2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere e favorire attività volte a diffondere e sviluppare la cultura dei Giardini e del Paesaggio, intesa come conoscenza, progettazione, recupero e manutenzione degli spazi verdi.

Al centro dell'attività si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento nel settore di competenza.

In particolare l'Associazione si organizzerà per dare vita a

- corsi di formazione
- sviluppo di banche dati
- visite a parchi, giardini ed orti botanici
- incontri con esperti su tematiche mirate
- tutte le attività volte alla formazione nei settori di studio e progettazione dei Giardini e del Paesaggio

Art.3

L'Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi scopi statutari

Art.4

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Consiglio direttivo
- La Segreteria amministrativa
- Il Revisore dei conti

II - I Soci

Art.5

L'Associazione è costituita in primo luogo da ex-allievi del sopraccitato corso per "Tecnico del Verde" e attuale per "Progettista di giardini".

Possono inoltre farvi parte le persone fisiche e le persone giuridiche, che interessate alle attività dell'Associazione stessa ne facciano domanda accogliendone le finalità e le regole.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, valida per l'intero anno solare, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci può deliberare l'assegnazione della carica di "socio onorario", non vincolato pertanto al pagamento della quota annua di iscrizione, come ad es. nel caso del presidente e vice presidente della Civica Scuola "Arte & Messaggio" e di esponenti della Cultura del Giardino e del Paesaggio.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione nelle forme proposte
- Promuovere e organizzare attività tendenti al conseguimento dei fini dell'associazione

- eleggere ed essere eletti nei vari organi dell'associazione stessa.

III - L'Assemblea generale

Art.7

L'Assemblea generale è l'assemblea ordinaria di tutti i soci.

Viene convocata almeno una volta all'anno su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza ed entro il 31 marzo di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea verranno comunicati ai soci per lettera, e-mail o con altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art.8

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio potrà rappresentare un massimo di tre soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci pari al 50 (cinquanta) per cento degli iscritti.

Non raggiungendo tale numero di partecipanti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione e in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

La data di questa ulteriore sessione può essere fissata nell'avviso di convocazione della prima.

Art.9

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, anche consigliere.

Art.10

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci un presidente ed un segretario.

Il segretario provvederà a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art.11

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure su domanda di un numero di soci pari a non meno un quinto degli iscritti.

Art.12

I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dagli articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti regolarmente espressi.

IV Il consiglio direttivo

Art.13

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 (tre) membri.

Per la prima volta il numero dei membri e la loro nomina sono state effettuate nell'atto costitutivo. Per le seguenti vengono determinati dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo resta in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di mancanza o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà alla sostituzione deliberando a maggioranza di almeno i 2/3 dei membri superstiti, a condizione che restino in carica almeno i 2/3 dei consiglieri eletti dall'Assemblea., In caso contrario è necessario convocare una Assemblea per nominare un nuovo Consiglio direttivo. Il consigliere o i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art.14

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e ne controlla il compimento
- decide sugli investimenti patrimoniali
- stabilisce l'importo delle quote annuali di associazione
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulle collaborazioni con terzi a norma dell'art.3
- approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e patrimoniale da presentare all'assemblea generale
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità
- può avvalersi, in caso di servizi di particolare complessità dell'opera remunerata di terzi e, se soci, deliberare l'incarico con maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri
- Conferisce e revoca procure

Art.15

Il consiglio direttivo ad ogni insediamento nomina nel suo seno un presidente ed un vicepresidente, che durano in carica per tutta la durata del consiglio, cioè due (2) anni. Presidente e vicepresidente non possono essere rieletti consecutivamente per più di due volte.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario, su iniziativa del presidente o di almeno metà dei consiglieri. E comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Art.16

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Art.17

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

V La Segreteria amministrativa e i Revisori dei conti

Art.18

Il consiglio direttivo ha facoltà di nominare e revocare un segretario amministrativo con il compito di provvedere all'amministrazione dell'associazione e all'attuazione delle delibere approvate dal consiglio, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegato dal consiglio stesso.

La segreteria amministrativa risponde del proprio operato al consiglio direttivo.

Art.19

L'assemblea ordinaria dei soci nomina un revisore dei conti. Per la prima volta tale nomina è stata effettuata all'atto costitutivo. Il revisore dei conti può assistere senza diritto di voto alla riunione del consiglio direttivo, vigila sull'amministrazione dell'associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea generale. Il revisore dei conti, che può non essere iscritto all'associazione, è nominato per un triennio.

VI Il patrimonio

Art.20

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote annuali di associazione
- proventi per prestazioni di servizi vari
- contributi volontari, lasciti, donazioni
- finanziamenti e contributi di enti pubblici e privati

Art.21

Non avendo l'associazione scopo di lucro, è vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di soci, associati o collaboratori.

La destinazione di utili e avanzi di gestione è finalizzata allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio.

Art.22

Prima del trentuno ottobre di ogni anno il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative per i successivi dodici mesi e prima del trentuno dicembre di ogni anno approva i progetti di bilancio preventivo.

Art.23

La durata dell'Associazione è illimitata; il suo scioglimento può essere deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci e il patrimonio residuo verrà devoluto a opere di beneficenza congruenti con lo scopo dell'Associazione.

L'iscritto non potrà avere diritti sugli eventuali avanzi di gestione o sul patrimonio della stessa.

Art. 24

Per tutto quanto stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

Milano, 27 settembre 2008

Modificato dall'assemblea dell'11 marzo 2008 agli art. 5 II comma e art. 22 I comma
Modificato il 24 settembre 2014 agli art. 5, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23

